

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2014, n. 042/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche apportate dal DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Regime d'aiuto
- Art. 4 Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni
- Art. 5 Sicurezza sul lavoro

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 6 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 7 Progetti ammissibili
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Spese non ammissibili
- Art. 10 Limiti e intensità dell'incentivazione

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 11 Presentazione della domanda
- Art. 12 Riparto delle risorse su base provinciale
- Art. 13 Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione
- Art. 14 Concessione degli incentivi
- Art. 15 Erogazione in via anticipata

- Art. 16 Avvio del progetto
- Art. 17 Variazioni al progetto
- Art. 18 Operazioni straordinarie
- Art. 19 Regresso e ingresso di partecipanti

CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

- Art. 20 Presentazione della rendicontazione
- Art. 21 Modalità di rendicontazione
- Art. 22 Liquidazione degli incentivi
- Art. 23 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi
- Art. 24 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione
- Art. 25 Ispezioni e controlli

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Rinvio dinamico
- Art. 28 Programmazione comunitaria
- Art. 29 Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione
- Art. 30 Piano di azione e coesione
- Art. 31 Entrata in vigore

Allegato A
Allegato A bis
Allegato B

CAPO I FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), il presente regolamento disciplina i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle

domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2013, la gestione degli incentivi di cui al presente regolamento è delegata all'Unione regionale delle camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG".

3. Nella convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2013, tra la Regione e Unioncamere FVG, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento secondo modalità stabilite nella suddetta convenzione.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **PMI:** imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
- b) **contratto di rete:** ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009 e successive modificazioni, il contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso;
- c) **progetto di aggregazione in rete:** il progetto realizzato da due o più PMI, con i requisiti di cui all'articolo 6, di cui almeno una piccola impresa o microimpresa, rivolto al sostegno dell'economia territoriale, che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di un contratto di rete avente almeno una delle seguenti finalità:
 - 1) aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;
 - 2) razionalizzazione dei costi;

- 3) studio, sviluppo, implementazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione dei prodotti;
- 4) scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzative e/o di servizio;
- d) **soggetto gestore:** Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
- e) **impresa capofila:** l'impresa, beneficiaria ai sensi dell'articolo 6, costituente l'interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore, individuata in tale ruolo nel progetto di aggregazione, che agisce in veste di mandatario delle PMI partecipanti, attraverso il conferimento da parte delle medesime, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza;
- f) **organismi di supporto:** i soggetti individuati dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 4/2013, ossia associazioni regionali di categoria o intercategoriale, incluse le relative articolazioni locali, che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento; associazioni regionali di categoria, incluse le relative articolazioni locali, aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA), le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).
- f bis) **operazioni di microcredito:** contratti di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.⁽¹⁾

(1) Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 3 (Regime d'aiuto)

1. Gli incentivi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea⁽¹⁾, elencati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3 bis. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.⁽²⁾

- 3 ter. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013:
- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato al predetto regolamento (UE) n. 1408/2013.⁽²⁾

3 quater. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 i settori di attività diversi dalla produzione primaria di prodotti agricoli nonché le tipologie di aiuto individuate all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea, elencati nell'allegato A bis.⁽²⁾

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto di aggregazione rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013⁽³⁾, dalla "impresa unica" di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o del regolamento (UE) n. 1408/2013⁽³⁾ o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

5. L'importo dell'incentivazione imputabile a ciascuna impresa, a titolo di regime di aiuto de minimis, è determinato proporzionalmente, sulla base della quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nel piano di spesa allegato alla domanda di accesso all'incentivazione.

-
- (1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
(2) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
(3) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 4

(Cumulo degli incentivi con altre agevolazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 4/2013, gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 5

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle PMI beneficiarie è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto di aggregazione, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza della PMI beneficiaria dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario degli incentivi e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6
(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4/2013, sono beneficiarie degli incentivi le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o di microimprese.

2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
- b) essere attive;
- c) avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale;
- d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- e) (ABROGATA).⁽¹⁾

3. Sono escluse dagli incentivi le imprese:

- a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013, elencati negli allegati A e A bis;⁽²⁾
- b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.
- b bis) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).⁽³⁾

(1) Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(2) Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(3) Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 7
(Progetti ammissibili)

1. Sono ammissibili i progetti di aggregazione in rete aventi ad oggetto, alternativamente:

- a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;
- b) la stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

2. Il progetto di aggregazione in rete, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della LR 4/2013, prevede almeno una delle seguenti azioni:

- a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
- b) processi di internazionalizzazione;
- c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
- d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
- e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
- f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
- g) creazione e promozione di marchi di rete.

3. Il progetto di aggregazione in rete prevede la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascuna PMI partecipante.

4. In conformità all'articolo 18 della legge regionale 4/2013, nel caso di cui al comma 1, lettera b), il progetto deve essersi sviluppato attraverso la fase propedeutica, pena l'inammissibilità dello stesso. Tale fase propedeutica è promossa e realizzata tramite gli organismi di supporto, prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni PMI partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese, specificate ai commi 2, 3 e 4, sostenute nelle tre diverse fasi di sviluppo del progetto di aggregazione in rete:

- a) propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
- b) di predisposizione;
- c) di realizzazione.

2. Per la fase propedeutica, di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza e formazione concernenti la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni PMI partecipante al progetto di aggregazione in rete alle sessioni di lavoro, promosse e realizzate dagli organismi di supporto, aventi ad oggetto l'orientamento, la formazione e la creazione della rete.

3. Per la fase di predisposizione del progetto di aggregazione, di cui all'articolo 19 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete;
- b) per le sole reti d'impresa non formalmente costituite al momento di presentazione della domanda, le spese relative all'onorario notarile sostenute per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto;
- c) le spese sostenute per l'asseverazione del programma comune di rete di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Per la fase di realizzazione del progetto di aggregazione, di cui all'articolo 20 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisto e la realizzazione di materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione in rete, compreso l'acquisto di spazi promozionali sui media; spese per l'acquisizione di servizi di consulenza concernenti la realizzazione di siti internet finalizzati alla promozione del progetto di aggregazione in rete, comprese le spese per l'acquisizione di servizi di traduzione dei testi del sito internet in lingua straniera, e per la promozione del marchio di rete;
- b) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all'allestimento, all'assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali;
- c) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, il rispetto della pertinente normativa, in particolare quella di natura ambientale;
- d) spese per l'acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d'impresa, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico;
- e) spese per l'acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all'ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete;
- f) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza gestionale, assistenza tecnologica, trasferimento di tecnologie, nonché in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero volta all'ottenimento delle certificazioni ISO;
- g) spese per l'acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all'innovazione;
- h) spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di licenza;
- i) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature, nonché hardware e software;
- j) compenso lordo a carico della PMI partecipante spettante al manager di rete, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività della rete, con durata contrattuale per lo svolgimento delle relative attività, non eccedente i dodici mesi.

4 bis. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili in deroga all'articolo 9, comma 3, lettere h) e j), le seguenti spese relative ad operazioni di

microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 1:

- a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della microimpresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;
- b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.⁽¹⁾

5. Sono altresì ammesse ad incentivazione le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 nell'importo massimo di 1.000 euro.

6. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati dopo tale data. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 bis, della legge regionale 4/2013, come inserito dall'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le spese relative alla fase propedeutica ed alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

7. Le prestazioni del manager di rete possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d'opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. La qualificazione e l'esperienza maturata dal manager di rete deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.

8. Le spese per i servizi di consulenza di cui ai commi 3 e 4 sono ammissibili se tali servizi sono forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza richiesta.

(1) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, fatta eccezione per quelle relative alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

3. Non sono ammissibili ad incentivazione le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) beni di consumo;
- d) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
- e) beni usati;
- f) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 200 euro, IVA esclusa;
- g) scorte;
- h) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- i) IVA e altre imposte e tasse;
- j) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- k) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione;
- l) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.

Art. 10

(Limiti e intensità dell'incentivazione)

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. L'importo massimo dell'incentivo concedibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 4/2013, è pari a 150.000 euro.

2 bis. Il limite massimo dell'incentivo concedibile a copertura delle spese relative al microcredito è pari a 1.000 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera a) del comma 4 bis dell'articolo 8 ed a 500 euro per le spese relative al microcredito di cui alla lettera b) del comma 4 bis dell'articolo 8.⁽¹⁾

3. L'importo minimo della spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4/2013, è pari a 20.000 euro.

3 bis. Le spese di cui all'articolo 8, commi 4 bis e 5, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 3.⁽²⁾

4. Le domande relative a progetti di aggregazione in rete per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 3 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

(1) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 *(Presentazione della domanda)*

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa capofila al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dell'impresa capofila, presso cui è realizzato il progetto.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet ufficiale del soggetto gestore almeno trenta giorni prima del termine iniziale.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

- a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa capofila;
- b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa capofila.

6. Lo schema di domanda si compone di:

- a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;
- b) preventivo e piano di spesa;
- c) nel caso del ricorso al manager di rete, curriculum vitae del manager di rete, con relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere;
- d) documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo e per l'applicazione dei criteri di cui all'allegato B;
- e) modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

7. La medesima aggregazione di imprese in rete non può presentare più di una domanda di incentivo ai sensi del presente regolamento per ciascun anno solare.

8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.

9. Il soggetto gestore comunica all'istante:

- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
- f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la realizzazione e la presentazione della rendicontazione del progetto, nonché per l'erogazione dell'incentivo;⁽¹⁾
- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 23.

10. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 9, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

11. La nota informativa di cui al comma 10 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

12. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa capofila:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
- b) le domande presentate successivamente alla prima ritenuta istruibile, aventi ad oggetto la medesima aggregazione di imprese in rete;
- c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila;

- d) le domande aventi ad oggetto un progetto di aggregazione in rete, del quale⁽²⁾ fanno parte una o più imprese prive dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6;
- e) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
- f) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa capofila;
- g) le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2.

(1) Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(2) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 12

(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato⁽¹⁾ alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

(1) Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 13

(Procedimento contributivo, istruttoria e valutazione)

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 36 della LR 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale.

2. L'approvazione delle graduatorie provinciali e la concessione degli incentivi da parte del soggetto gestore hanno luogo entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato nell'avviso pubblicato dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 2, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3⁽¹⁾. Il soggetto gestore comunica l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione degli incentivi entro i quindici giorni successivi all'impresa capofila.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata

d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto al primo periodo del comma 2 è sospeso.

6. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. La valutazione dei progetti è effettuata, in fase istruttoria, secondo i criteri indicati nell'allegato B, riferiti alla qualità dell'aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto. Sono ammissibili ad incentivazione i progetti che ricevono un punteggio totale non inferiore a 50. Il punteggio massimo attribuibile è 100.

8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetti l'emissione di parere in ordine all'applicazione dei criteri di cui al comma 7.

9. A parità di punteggio è data preferenza ai progetti di aggregazione in rete che prevedono un maggiore numero di imprese partecipanti al progetto di aggregazione in rete, beneficiarie ai sensi dell'articolo 6; in caso di ulteriore parità ai progetti con il minore importo da finanziare.

(1) Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 14

(Concessione degli incentivi)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete distingue l'importo dell'incentivo spettante a ciascuna PMI partecipante e le relative spese ammesse.

2. Gli incentivi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte i progetti ammessi, è seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale dell'incentivo con riduzione proporzionale tra le diverse PMI partecipanti, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine all'integrazione delle concessioni parziali, qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Le domande ammesse nella graduatoria per le quali non sia intervenuta, a causa della carenza di risorse disponibili, la concessione entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa capofila.

4 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui all'articolo 13, comma 2, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 3, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 4, relativo all'archiviazione d'ufficio.⁽¹⁾

5. Il provvedimento di concessione comunicato all'impresa capofila ai sensi dell'articolo 13, comma 2, stabilisce, in particolare:

- a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 20, comma 1;
- b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 24, comma 2.

(1) Comma aggiunto da art. 9, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Art. 15

(Erogazione in via anticipata)

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 4/2013, nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa capofila, attestante l'avvenuto avvio del progetto;
- b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 16

(Avvio del progetto)

1. Il progetto si intende avviato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso in cui sia obbligatoria ovvero comunque prevista la fase propedeutica, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza o di formazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- b) nel caso in cui il progetto di aggregazione non includa la fase propedeutica:
 - 1) nel caso di acquisto di beni, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - 2) nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - 3) nel caso della partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche e incontri con le imprese, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente.

Art. 17
(Variazioni al progetto)

1. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso.

3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito all'impresa capofila entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso a ciascuna impresa beneficiaria.

Art. 18
(Operazioni straordinarie)

1. In caso di variazioni soggettive di ciascun beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, gli incentivi concessi

possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro per il tramite dell'impresa capofila, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, l'impresa subentrante presenta, per il tramite dell'impresa capofila, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo.

3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione dell'incentivo, l'impresa subentrante presenta, per il tramite dell'impresa capofila, la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro di cui al comma 4 non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2. L'eventuale concessione dell'incentivo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

Art. 19

(Regresso e ingresso di partecipanti)

1. Il regresso dal progetto di aggregazione in rete di una o più PMI beneficiarie, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e prima della presentazione della rendicontazione⁽¹⁾ del progetto, è comunicata dall'impresa capofila entro novanta giorni dall'evento e comporta la revoca dell'incentivo concesso per la parte riferita alla PMI uscente.

2. Il regresso che comporti la riduzione dei partecipanti al progetto di aggregazione in rete a meno di due PMI, determina la revoca dell'incentivo concesso per tutte le PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione in rete.

3. Qualora il regresso di cui al comma 1 comporti una variazione al progetto ammesso all'incentivo tale da alterarne gli obiettivi originari o l'impianto complessivo ovvero costituisca una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso, l'incentivo concesso è revocato a tutte le PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione in rete.

4. L'ingresso di una o più imprese nel progetto di aggregazione in rete, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e prima della presentazione della rendicontazione del progetto, è comunicato dall'impresa capofila entro novanta giorni dall'evento e non comporta alcuna variazione alla concessione degli incentivi previamente disposta.

(1) Parola sostituita da art. 10, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 20 *(Presentazione della rendicontazione)*

1. I progetti di aggregazione devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 540 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. L'impresa capofila presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

4. La rendicontazione è presentata:

- a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;
- b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
- c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale,

purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 21
(Modalità di rendicontazione)

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa capofila presenta, in particolare:

- a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
- b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- c) dichiarazione delle PMI beneficiarie attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a) di propria pertinenza.

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento

di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale stesso.

7 bis. Le spese di cui all'articolo 8, comma 4 bis, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 7.⁽¹⁾

8. Nel caso in cui il pagamento ha luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia dell'incentivo.

9. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa capofila indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

(1) Comma aggiunto da art. 11, c. 1, DPRReg. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

(Liquidazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 21, comma 12.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 23

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 12;
- d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 20.000 euro;
- e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete;
- f) nel caso di cui all'articolo 19, commi 2 e 3;
- g) nel caso di cui all'art. 21, comma 13;
- h) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24;
- i) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), se il contratto di rete non è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.

3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'impresa capofila l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

4. L'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la revoca dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima.

5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 24

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. Ciascuna PMI beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per due anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione:

- a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
- b) mantenere la sede legale o l'unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto di aggregazione in rete, attiva nel territorio regionale;
- c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005;
- d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui al comma 1, l'impresa capofila presenta, con le modalità e gli effetti disposti dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincolo fino alla scadenza degli stessi.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Art. 25

(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, presso le singole PMI beneficiarie e richiedere l'esibizione dei documenti di spesa originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni

prodotte, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 *(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 27 *(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28 *(Programmazione comunitaria)*

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Art. 29 *(Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione)*

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo del PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Art. 30
(Piano di azione e coesione)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro di fondi a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al PAC.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Art. 31
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) Allegato sostituito da art. 12, c. 1, DPR n. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS" NEL SETTORE AGRICOLO. SETTORE DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013

1. Ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013:

- a) possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
- b) non possono essere concessi aiuti de minimis alle imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1408/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1408/2013, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti de minimis concessi a norma di tale regolamento (UE) 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

(1) Allegato aggiunto da art. 13, c. 1, DPR n. 17/7/2014, n. 0149/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).

Allegato B riferito all'articolo 13, comma 7

Indicatore	Modalità	Punteggio/range
Qualità dell'aggregazione: 40 punti		
Numero delle PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione	In numero di: ⇒ 3/4 = 5 punti ⇒ 5/8 = 10 punti ⇒ più di 8 = 15 punti	da 5 a 15
Previsione della continuità dell'attività di rete dopo la conclusione del progetto presentato	Punteggio per la durata di ⇒ previsione continuità fino a 24 mesi: 5 punti ⇒ previsione continuità per più di 24 mesi: 10 punti	5 o 10
Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie appartenenti a settori di attività diversi	2 settori di attività: 3 punti 3 settori di attività: 4 punti 4 settori di attività: 5 punti	da 3 a 5
Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie che preveda la partecipazione di imprese appartenenti alla filiera verticale	Con coinvolgimento di più di: ⇒ 2 aziende: 3 punti ⇒ 3 aziende: 4 punti ⇒ 4 o più aziende: 5 punti	da 3 a 5
Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie che prevede la partecipazione di imprese costituite da non più di 3 anni alla data di presentazione della domanda	⇒ 1 azienda: 1 punto ⇒ 2 aziende: 2 punti ⇒ 3 aziende: 3 punti ⇒ 4 aziende: 4 punti ⇒ 5 o più aziende: 5 punti	da 1 a 5
Qualità del progetto: 40		
Informatizzazione della rete e creazione di sito web	sì/no	10
Realizzazione di marketing integrato da parte della rete	sì/no	10
Introduzione di nuovi prodotti e/o processi e/o servizi	sì/no	15
Contemporanea realizzazione di due o più azioni previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4/2013	In numero di: ⇒ 2 azioni = 2 ⇒ 3/6 azioni = 3 ⇒ 7 azioni = 5	da 2 a 5
Coerenza del progetto: 20 punti		
Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	buono = 2 eccellente = 5	2 o 5

<p>Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta</p>	<p>⇒ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇒ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇒ pari o minore del 40%: 5 punti</p>	<p>da 3 a 5</p>
<p>Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie</p>	<p>buono = 5 eccellente = 10</p>	<p>5 o 10</p>